

dossier

4 marzo 2022

Riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura

*Gli emendamenti del Governo all'A.C. 2681:
sintesi e testo a fronte*

A.C. 2681



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 299/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9148 st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 360/2

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0141b

INDICE

PREMESSA	5
TESTO A FRONTE.....	7
CAPO I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA.....	9
Articolo 1 (<i>Oggetto e procedimento</i>)	9
Articolo 2 (<i>Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione</i>)	12
Articolo 3 (<i>Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità</i>).....	29
Articolo 4 (<i>Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura</i>).....	34
Articolo 5 (<i>Coordinamento con le disposizioni vigenti</i>).....	40
CAPO II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	41
Articolo 6 (<i>Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di</i>	

<i>cassazione)</i>	41
Articolo 7 (<i>Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario</i>)	45
Articolo 8 (<i>Modifiche in materia di aspettativa per infermità</i>)	50
Articolo 9 (<i>Modifiche al d.lgs. n. 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari</i>)	56
Articolo 10 (<i>Modifiche al d.lgs. n. 160 del 2006</i>).....	68
Articolo 11 (<i>Modifiche in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari</i>)	76
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE	81
Articolo 12 (<i>Eleggibilità dei magistrati</i>)	81
Articolo 13 (<i>Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale, locale</i>).....	85
Articolo 14 (<i>Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale</i>)	86
Articolo 15 (<i>Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti</i>)	88
Articolo 16 (<i>Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi</i>)	91
Articolo 17 (<i>Inquadramento dei magistrati ricollocati</i>).....	93
Articolo 18 (<i>Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con popolazione superiore a</i>	

<i>5.000 abitanti)</i>	95
Articolo 19 (<i>Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali</i>).....	97
CAPO IV DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	100
Articolo 20 (<i>Modifica del numero dei componenti del CSM</i>).....	100
Articolo 21 (<i>Modifiche concernenti la composizione delle commissioni</i>).....	102
Articolo 22 (<i>Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare</i>).....	104
Articolo 23 (<i>Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del CSM</i>).....	108
Articolo 24 (<i>Selezione dei magistrati addetti alla segreteria</i>).....	109
Articolo 25 (<i>Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione</i>).....	116
Articolo 26 (<i>Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari</i>)	119
Articolo 27 (<i>Modifiche al funzionamento del CSM</i>).....	121
Articolo 28 (<i>Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento</i>)	124
Articolo 29 (<i>Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati</i>)	126
Articolo 30 (<i>Modifiche in materia di elettorato passivo</i>)	132
Articolo 31 (<i>Modifiche in materia di convocazione delle elezioni</i>).....	135

Articolo 32 (<i>Modifiche in materia di votazioni</i>)	141
Articolo 33 (<i>Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti</i>).....	144
Articolo 34 (<i>Modifiche in materia di scioglimento del CSM</i>)	148
Articolo 35 (<i>Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati</i>).....	149
Articolo 36 (<i>Modifiche in materia di indennità dei componenti del CSM</i>)	151
Articolo 37 (<i>Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati del CSM</i>)	153
Articolo 38 (<i>Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM</i>).....	155
CAPO V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE	157
Articolo 39 (<i>Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento</i>).....	157
CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	161
Articolo 40 (<i>Disposizioni finali</i>)	161
Articolo 41 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	162

Premessa

Il presente *dossier* contiene una breve sintesi degli emendamenti presentati dal Governo Draghi, il 25 febbraio 2022, al disegno di legge AC. 2681, e il testo a fronte tra i suddetti emendamenti e il disegno di legge.

Laddove il disegno di legge novella disposizioni vigenti, per agevolare la lettura del confronto tra disegno di legge e emendamenti, è inserita una ulteriore colonna, a sinistra, nella quale è riportata la normativa vigente.

Si ricorda che il carattere **grassetto** evidenzia, nella colonna degli emendamenti del Governo, le novità rispetto al disegno di legge e, nella colonna dell'A.C. 2681, le soppressioni previste dagli emendamenti.

Testo a fronte

CAPO I

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura

Il **Capo I** del disegno di legge (**articoli da 1 a 5**) contiene la “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura”.

Articolo 1

(Oggetto e procedimento)

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge contiene la delega al Governo per la riforma di alcuni aspetti ordinamentali della magistratura, definendo l'oggetto dell'intervento riformatore – che dovrà essere realizzato entro un anno dall'entrata in vigore della legge - e le procedure per l'esercizio della delega. In merito, l'**emendamento del Governo 1.26** interviene sugli obiettivi della delega:

- **aggiungendo** alla prevista riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, la **revisione del numero degli incarichi semidirettivi** (comma 1, lett. a), senza specificare se la riforma debba andare nella direzione di un loro ampliamento o di una loro riduzione (sopperisce a questa lacuna l'art. 2, che chiarisce che si tratta di contenere il numero degli incarichi semidirettivi);
- espungendo dagli obiettivi della riforma la necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero (comma 1, lett. a);
- includendo nella riforma il **riordino** della disciplina del collocamento in posizione di **fuori ruolo** dei magistrati ordinari (comma 1, lett. d).

A.C. 2681	Emendamento 1.26 (Governo)
Articolo 1 <i>(Oggetto e procedimento)</i>	
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza	1. <i>Identico:</i>

A.C. 2681	Emendamento 1.26 (Governo)
dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:	
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;	a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi, e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;	b) <i>identica;</i>
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.	c) <i>identica;</i>
	d) al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia	2. <i>Identico.</i>

A.C. 2681	Emendamento 1.26 (Governo)
<p>espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p>	
<p>3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>

Articolo 2

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

L'**articolo 2** del disegno di legge presenta un triplice contenuto.

Per quanto riguarda il **comma 1**, relativo alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei **criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi**, l'**emendamento del Governo 2.73** riscrive la delega ed **elimina** i principi che prevedono:

- la modifica dei requisiti per il conferimento delle funzioni direttive previste oggi dall'art. 10 del d.lgs. n. 160 del 2006, allungando almeno di 4 anni la durata della carriera richiesta per accedere alle diverse funzioni: il disegno di legge, infatti, prevede l'accesso alle funzioni direttive a partire dalla quarta valutazione di professionalità, e non dalla terza (si richiedono dunque almeno 16 anni in magistratura, in luogo degli attuali 12);
- il requisito della frequenza – con conseguente superamento di una prova finale – di uno specifico corso tenuto dalla Scuola superiore della magistratura, della durata di 3 settimane. L'emendamento del Governo sopprime questo principio di delega spostando questo argomento nel nuovo art. 8-bis del disegno di legge (v. *infra*), che novella direttamente il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura;
- la disciplina di parametri e indicatori delle attitudini, suddivisi in generali e specifici, e distinti per tipologia di ufficio di attribuire.

Per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, infatti, il Governo con il suo emendamento prevede:

- quanto alla **pubblicità delle procedure**, che la pubblicazione di tutti gli atti del procedimento di assegnazione degli incarichi debba avvenire sul sito *intranet* del CSM (in luogo del sito *internet*, previsto dal d.d.l.), e dunque su un sito accessibile solo da coloro che possiedono specifiche credenziali e che la pubblicazione debba comunque rispettare la riservatezza dei dati sensibili, che dovranno essere oscurati (lett. a). *Si valuti l'opportunità di modificare l'espressione "dati sensibili", che rimanda alla disciplina della tutela della riservatezza anteriore al Regolamento UE n. 2016/679.*

- quanto all'**ordine temporale di definizione dei procedimenti** di assegnazione degli incarichi, che l'obbligo di rispettare l'ordine con cui i posti si sono resi vacanti possa essere derogato per "gravi e giustificati motivi" e che comunque i procedimenti per l'attribuzione degli incarichi di Primo presidente e di Procuratore generale della Cassazione debbano essere trattati prioritariamente (lett. b);
- quanto alla **procedura comparativa** per l'attribuzione delle **funzioni direttive**, che audizione di tutti i candidati da parte della Commissione del CSM sia una regola generale, da derogare solo quando il numero degli stessi sia eccessivamente elevato: in tal caso, la Commissione dovrà procedere all'audizione di almeno 3 candidati, da individuare "tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti"; inoltre, l'emendamento del Governo propone di acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio e, per quanto riguarda il punto di vista dei magistrati e dei dirigenti dell'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, di acquisire un parere semplificato in forma riservata (lett. c);
- quanto ai criteri di **valutazione delle attitudini e del merito** dei candidati, che spetti al **CSM** individuare criteri specifici in relazione all'incarico da ricoprire (lett. d), non dovendo in generale tenere conto delle esperienze fatte dal magistrato fuori dal ruolo organico (lett. e); il Governo propone, inoltre, di valutare anche la capacità del magistrato di dare compiuta attuazione al progetto organizzativo (lett. m) e, in caso di parità di valutazione dei candidati, di far prevalere il **genere meno rappresentato** se, su base nazionale o distrettuale, si registra una significativa sproporzione negli incarichi direttivi e semidirettivi tra i generi (lett. f).
- quanto alla **procedura di conferma** del magistrato nell'incarico direttivo o semidirettivo, che si tenga conto del parere di Presidente di tribunale e Procuratore della Repubblica, rispettivamente per la conferma del Procuratore della Repubblica e del Presidente del tribunale e si valutino i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione oltre che dei rapporti redatti in sede di valutazione di professionalità dei magistrati dell'ufficio (lett. g). Il Governo inoltre propone di allungare a 6 anni (rispetto ai 5 previsti dal d.d.l.) la permanenza minima dell'incarico direttivo o semidirettivo prima di poter aspirare ad un incarico diverso (lett. i).

Il Governo, a chiusura di questa parte della delega, propone una complessiva rivisitazione degli **incarichi semidirettivi**, al fine di **contenerne il numero** (lett. n).

Il **comma 2 dell'articolo 2** detta principi e criteri direttivi per la "riforma del **procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti**". In merito, l'**emendamento del Governo 2.73** anzitutto elimina dalla delega le modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (lettere da *a*) a *d*) del d.d.l.), e interviene sul procedimento disponendo che le tabelle debbano essere corredate da documenti relativi all'organizzazione delle risorse e alla programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, da elaborare sulla base di modelli standard predisposti dal CSM. Viene inoltre semplificata la procedura di approvazione dando

le tabelle per approvate se il CSM non si esprime in senso contrario entro un termine, sempre che non siano i magistrati dell'ufficio o il consiglio giudiziario a rilevare criticità (i primi presentando osservazioni, il secondo approvando a maggioranza).

La procedura così delineata sarà destinata a trovare applicazione ogni 4 anni posto che l'articolo 7 del disegno di legge (sul punto non modificato dagli emendamenti del Governo) apporta una espressa modifica all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario prevedendo che le tabelle abbiano una periodicità quadriennale e non triennale (v. *infra*).

Il comma 3 dell'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di **accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione**. L'**emendamento del Governo 2.73** conferma l'impianto del disegno di legge discostandosene per i seguenti profili:

- effettivo esercizio delle funzioni di merito per almeno 10 anni (in luogo dei 14 previsti dal d.d.l.) per poter accedere alle funzioni di legittimità (lett. a);
- possibilità di accedere alle funzioni di legittimità per i magistrati che non hanno ancora conseguito la prescritta valutazione di professionalità solo se si tratta di magistrati valutati con il giudizio di "ottimo", che può essere attribuito esclusivamente "qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo" (lett. d) ed i)).

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
Articolo 2	Articolo 2
<i>Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione</i>	<i>Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione</i>
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e	1. <i>Identico:</i>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	
a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;	a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi ;
b) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli	b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
	c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
<p>esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;</p>	<p>competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;</p>
<p>c) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:</p> <p>1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;</p> <p>2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;</p> <p>3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;</p> <p>4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;</p>	<p><i>soppressa</i></p>
<p>d) prevedere, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia</p>	<p><i>Soppressa</i> (v. <i>infra</i>, art. 8-bis)</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
<p>subordinata alla frequentazione presso la medesima Scuola di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio e alla conoscenza della materia ordinamentale;</p>	
<p>e) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutare sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici ai quali assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;</p>	<p><i>Soppressa</i></p>
<p>f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di</p>	<p>d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire,</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
<p>collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;</p>	<p>assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;</p>
<p>g) prevedere che, ai fini, della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, dell'attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;</p>	<p>e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;</p>
<p>h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano compresi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti</p>	<p><i>Soppressa</i></p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
<p>nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;</p>	
<p>i) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;</p>	<p>f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;</p>
<p>l) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati;</p>	<p>g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
	provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
m) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;	h) identica;
n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;	i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;
o) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.	l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
	<p>m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;</p>
	<p>n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.</p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;</p>	<p><i>Soppressa</i> [v. infra, art. 10-bis, co. 1]</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
<p>b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:</p> <p>1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;</p> <p>2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;</p> <p>3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;</p> <p>4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;</p> <p>5) i compiti e le attività delegate dei vice procuratori onorari;</p> <p>6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;</p> <p>7) le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione;</p> <p>8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;</p> <p>9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con</p>	<p><i>Soppressa</i> [v. <i>infra</i>, art. 10-bis, co. 1]</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
<p>la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;</p> <p>10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;</p>	
<p>c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni, salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;</p>	<p><i>Soppressa</i> [v. <i>infra</i>, art. 10-bis, co. 1]</p>
<p>d) prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;</p>	<p><i>Soppressa</i></p>
	<p>a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
	uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
	b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;
<p>e) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo:</p> <p>1) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all'unanimità del consiglio giudiziario, si intendano approvate, fatta salva la facoltà dei magistrati che</p>	<p>c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del</p>

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;	parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.
<p>2) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole non unanime del consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, al quale devono essere allegati le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell'ufficio e l'eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.</p>	<i>Soppresso</i>
3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	3. <i>Identico:</i>
a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno quattordici anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in	a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta , l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni ; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;	possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;
b) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità , l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;	b) prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;
c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;	c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
d) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono ed elevato;	d) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;	e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
	f) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;
f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione;	g) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;	h) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;
h) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista	i) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista

A.C. 2681	Emendamento 2.73 (Governo)
dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;	dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
i) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.	l) prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera a) , ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

Articolo 3

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

L'**articolo 3** contiene i principi e criteri direttivi per la **razionalizzazione** del funzionamento dei consigli giudiziari, con riferimento alla necessità di assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle **valutazioni di professionalità**.

In merito, anzitutto l'**emendamento del Governo 3.34** interviene sul ruolo dei componenti non magistrati – avvocati e professori universitari (c.d. laici) - dei consigli giudiziari.

Si ricorda che attualmente i **componenti non magistrati** partecipano esclusivamente alle decisioni relative alle tabelle di composizione degli uffici e alle funzioni di vigilanza. Il **disegno di legge C. 2681** delega il Governo a intervenire sulla disciplina dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, per consentire ai membri laici di «partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni» relative alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati.

Su questo aspetto è pendente un **referendum abrogativo**: il quesito è volto proprio ad estendere la possibilità, per i componenti laici dei consigli giudiziari, di partecipare alle discussioni e di deliberare in relazione ad argomenti che al momento sono loro preclusi.

L'emendamento del Governo, confermando la possibilità per i membri laici dei consigli giudiziari di partecipare a tutte le discussioni e assistere a tutte le deliberazioni, aggiunge la possibilità, per la componente degli **avvocati**, di **esprimere un voto unitario** in sede di deliberazione sulla valutazione di professionalità dei magistrati, nel caso in cui il consiglio dell'ordine abbia effettuato segnalazioni sui magistrati in verifica (comma 1, lett. a).

Inoltre, il Governo integra i criteri di delega aggiungendo che in sede di valutazione di professionalità:

- il giudizio positivo deve essere articolato in più specifiche valutazioni (discreto, buono o ottimo) (lett. b-*bis*);
- anche i magistrati che non abbiano svolto attività giudiziaria dovranno produrre documentazione idonea alla valutazione (lett. b-*quater*);
- si dovrà tenere conto dell'attività svolta dal magistrato con finalità di mediazione e conciliazione (lett. c, n. 1), del rispetto dei piani di smaltimento dell'arretrato (lett. b-*ter*) e dell'esito degli affari trattati dal magistrati nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio (lett. b-*quinquies*).

L'emendamento, inoltre, interviene sul rapporto **tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità**, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera, anche se l'illecito si colloca in un quadriennio anteriore a quello sul quale verte la valutazione (lett. c), n. 5).

L'emendamento elimina invece dai criteri di delega la disposizione (lett. c) n. 2) volta a consentire al capo dell'ufficio giudiziario di esprimere un giudizio positivo sul magistrato in valutazione rinviando, per la motivazione, alla relazione predisposta dal magistrato stesso.

A.C. 2681	Emendamento 3.34 (Governo)
<p>Articolo 3</p> <p><i>Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità</i></p>	
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;</p>	<p>a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;</p>
<p>b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera</p>	<p>b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera</p>

A.C. 2681	Emendamento 3.34 (Governo)
f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;	f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;
	b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
	b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
	b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;
	b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.

A.C. 2681	Emendamento 3.34 (Governo)
	160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;
c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:	c) <i>identica</i> :
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;	1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione , indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza un'ulteriore motivazione, e sia limitato all'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio e ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;	<i>Soppresso</i>
3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata	<i>identico</i> ;

A.C. 2681	Emendamento 3.34 (Governo)
qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;	
4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;	<i>identico;</i>
5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.	5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

Articolo 4

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

L'**articolo 4** detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dell'**accesso alla magistratura**, con l'intento dichiarato di ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. In merito, l'**emendamento del Governo 4.13** conferma l'abbandono dell'attuale concorso di secondo grado (lett. a) e il generale impianto del d.d.l. aggiungendo:

- che la **Scuola superiore della magistratura** debba organizzare (in luogo della possibilità prevista dal d.d.l.), anche in sede decentrata, **corsi** di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e per gli **addetti all'ufficio del processo** assunti a tempo determinato per l'attuazione degli obiettivi del **PNRR** (lett. c);
- che gli **scritti del concorso** in magistratura debbano essere tre (civile, penale e amministrativo, anche alla luce del diritto UE) e debbano essere volti a verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico del candidato (lett. c-bis);
- che all'orale debba essere portata anche la materia “diritto della crisi e dell'insolvenza” (lett. d).

L'**emendamento del Governo 4.13** propone, inoltre, l'inserimento nel disegno di legge dell'**articolo 4-bis**, che introduce nella delega principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del **fuori ruolo dei magistrati ordinari**. In particolare, il legislatore delegato dovrà:

- individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo (lett. a) e quelli che possono essere svolti ponendosi in aspettativa (lett. b);
- disciplinare specificamente gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale (lett. i);
- ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati contestualmente fuori dal ruolo (lett. h);
- consentire il collocamento fuori ruolo solo quando l'incarico assunto dal magistrato corrisponda a un interesse dell'amministrazione (lett c) e d) e valutare le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato (lett. c);
- prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudicanti o requirenti per almeno 10 anni (lett. f); che rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo non possa essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni (lett. e) e che, complessivamente, il magistrato ordinario non possa restare fuori ruolo per più di 10 anni (salve le deroghe attualmente già previste, lett. g).

A.C. 2681	Emendamento 4.13 (Governo)
<p align="center">Articolo 4 <i>Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura</i></p>	
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>
<p>c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle</p>	<p>c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14</p>

A.C. 2681	Emendamento 4.13 (Governo)
condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;	del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;
	c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;
d) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.	d) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

A.C. 2681	Emendamento 4.13 (Governo)
	Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
	Articolo 4-bis <i>Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari</i>
	1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
	a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;
	b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
	c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che

A.C. 2681	Emendamento 4.13 (Governo)
	lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;
	d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
	e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;
	f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

A.C. 2681	Emendamento 4.13 (Governo)
	g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
	h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;
	i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

Articolo 5
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

L'**articolo 5**, che contiene la delega per operare il coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma, non è oggetto degli emendamenti del Governo.

A.C. 2681	
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Coordinamento con le disposizioni vigenti</i></p> <p>1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

CAPO II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il **Capo II** del disegno di legge (**articoli da 6 a 11**) **novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario**. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti, il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore.

Articolo 6

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

In particolare, l'**articolo 6** riscrive l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), il quale reca la disciplina dei **magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione**. In merito, l'**emendamento del Governo 6.2**:

- conferma l'attuale pianta organica della Corte di cassazione, prevedendo per l'ufficio del massimario e del ruolo **67 magistrati** (il d.d.l. li riduceva a 37);
- interviene sui requisiti che i magistrati addetti all'ufficio devono possedere, richiedendo che abbiano conseguito almeno la **seconda valutazione di professionalità** (il d.d.l. prevede la terza) e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni giudiziarie per almeno 8 anni (il d.d.l. ne richiede 10). In particolare, l'emendamento esclude che il magistrato in fuori ruolo possa maturare tali requisiti e richiede, inoltre, che si tratti di magistrati dei quali sia stata valutata la capacità scientifica e di analisi delle norme;
- conferma la normativa vigente, che consente l'applicazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle **funzioni giurisdizionali di legittimità**, purché si tratti di magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità. Rispetto alla normativa vigente, sono esclusi limiti temporali per tale applicazione (oggi l'applicazione è per massimo 3 anni non rinnovabili) e si specifica che possono svolgere le funzioni di legittimità al massimo la metà dei magistrati addetti all'ufficio;
- sopprime le disposizioni transitorie previste dal disegno di legge.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 6.2 (Governo)
	<p>Articolo 6</p> <p><i>Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i></p>	
<p>R.D. n. 12 del 1941¹</p> <p>Ordinamento giudiziario</p>	<p>1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>Art. 115.</p> <p><i>Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i></p> <p>Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.</p> <p>Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.</p>	<p>«Art. 115.</p> <p><i>Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i></p> <p>1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.</p> <p>2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.</p>	<p>«Art. 115.</p> <p><i>Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i></p> <p>1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p> <p>2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.</p>

¹ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 6.2 (Governo)
<p>Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.</p> <p>Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.</p>		<p>3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.</p>
	<p>2. Fino a quando il numero di magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione della pianta organica come rideterminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, non possono essere pubblicati nuovi avvisi di posti vacanti per l'assegnazione al medesimo ufficio. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
	<p>3. Le disposizioni dell'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di</p>	<p><i>Soppresso</i></p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 6.2 (Governo)
	<p>entrata in vigore della presente legge, si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione organica stabilita dalle medesime disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente a un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Nei limiti di cui al primo periodo del presente comma, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	

Articolo 7

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario)

L'**articolo 7** introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di **organizzazione degli uffici giudicanti** e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. L'**emendamento del Governo 7.5** non modifica le disposizioni del d.d.l. (tra le quali, in particolare, quella che prevede la durata quadriennale delle tabelle), ma aggiunge ulteriori novelle alla disciplina delle incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio. In particolare, modificando gli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, il Governo prevede che in caso di parentela tra un magistrato e un avvocato, l'incompatibilità vada valutata alla luce dei concorrenti criteri individuati dalla normativa vigente, che devono essere unitariamente valutati (lett. *b-bis*) e che, in caso di parentela tra due magistrati, l'incompatibilità vada esclusa se la presenza dei due magistrati non interferisce nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede (lett. *b-ter*).

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 7.5 (Governo)
	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12</i></p>	
	1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>
R.D. n. 12 del 1941 Ordinamento giudiziario		
Art. 7-bis <i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>		
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche	a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;	a) <i>identica;</i>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 7.5 (Governo)
<p>attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.</p> <p>[omissis]</p>		
<p>Art. 7-ter</p> <p><i>Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti</i></p>		
<p>1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il</p>		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 7.5 (Governo)
<p>presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.</p> <p>2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.</p>		
	<p>b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;</p>	b) <i>identica</i> ;
<p>Art. 18</p> <p><i>Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense</i></p>		
<p>I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.</p>		
<p>La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali</p>		<p>b-bis) all'articolo 18, secondo comma, le parole «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 7.5 (Governo)
<p>forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;</p> <p>b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;</p> <p>c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;</p> <p>d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.</p> <p>[omissis]</p>		
<p>Art. 19</p> <p><i>Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede</i></p>		
<p>I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.</p>		
<p>La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.</p>		<p>b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è così sostituito: «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.».</p>
[omissis]		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 7.5 (Governo)
Art. 194 <i>Tramutamenti successivi</i>		
<p>Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni al giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.</p>	<p>c) all'articolo 194: 1) dopo le parole: «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>
Art. 195 <i>Disposizioni speciali</i>		
<p>Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.</p>	<p>d) l'articolo 195 è abrogato.</p>	<p>d) <i>identica</i>.</p>

Articolo 8

(Modifiche in materia di aspettativa per infermità)

L'**articolo 8** modifica l'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Guarentigie della magistratura*) ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati cui sia stato accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie. L'**emendamento del Governo 8.1** aggiunge una novella all'articolo 2 del regio decreto, in tema di **inamovibilità della sede**, per prevedere che il trasferimento d'ufficio del magistrato, senza il suo consenso, possa essere disposto dal CSM quando lo stesso non possa svolgere le proprie funzioni in modo imparziale e indipendente, a prescindere dal fatto che ciò sia frutto di cause indipendenti dalla colpa del magistrato stesso. L'emendamento, inoltre, aggiunge che la disposizione non si applica se per lo stesso fatto è stato promosso procedimento disciplinare.

Lo stesso **emendamento 8.1** introduce nel disegno di legge l'**articolo 8-bis**, per modificare il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso novelle all'articolo 26-bis del decreto legislativo, in tema di **corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi**, il Governo estende il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi **semidirettivi** e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 8.1 (Governo)
	Articolo 8 <i>Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità</i>	
R.D.Lgs. n. 511 del 1946 Guarentigie della magistratura		
Art. 3 <i>Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità</i>		
Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 8.1 (Governo)
<p>svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno <i>ad personam</i> riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita.</p>		
<p>Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.</p> <p>[omissis]</p>	<p>1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 8.1 (Governo)
Art. 2 <i>Inamovibilità della sede.</i>		
I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.		
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti. <i>[omissis]</i>		2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse e, dopo le parole «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le parole: «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».
		Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
		Articolo 8-bis <i>Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive</i>
D.lgs. n. 26 del 2006 Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.		1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
Articolo 2 <i>Finalità</i>		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 8.1 (Governo)
<p>1. La Scuola è preposta:</p> <p>a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;</p> <p>b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;</p> <p>c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;</p> <p>d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;</p> <p>d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;</p> <p>e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;</p> <p>f) alle attività di formazione decentrata;</p> <p>g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;</p>		<p>a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 8.1 (Governo)
<p>h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;</p> <p>i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;</p> <p>l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;</p> <p>m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;</p> <p>n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;</p> <p>o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.</p> <p>[omissis]</p>		
<p>Capo II-bis - Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado</p> <p>Art. 26-bis</p> <p><i>Oggetto</i></p>		
<p>1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza,</p>		<p>b) all'articolo 26-bis, comma 1:</p> <p>1) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;</p> <p>2) dopo le parole «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 8.1 (Governo)
l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.		3) dopo le parole «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;
	[v. sopra, art. 2, co. 1, lett. d)]	c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.»;
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.		d) all'articolo 26-bis, comma 2: 1) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; 2) le parole «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo		e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola «valutazione» sono inserite le seguenti: «le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;
4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.		f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.		g) all'articolo 26-bis, comma 5: 1) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; 2) dopo la parola «formazione» sono inserite le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda».

Articolo 9

(Modifiche al d.lgs. n. 109 del 2006, in materia di illeciti disciplinari)

L'**articolo 9** introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di **illeciti disciplinari** dei magistrati. Il Governo, con l'**emendamento 9.43**, sostanzialmente conferma l'impianto del d.d.l. aggiungendo:

- tra gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni, l'omessa segnalazione, da parte del presidente di sezione al capo dell'ufficio giudiziario, di gravi ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze (lett. ee-bis), che richiama l'art. 37, comma 5-quater, DL n. 98 del 2011, v. *infra*);
- una disciplina di **estinzione** dell'illecito disciplinare relativo al reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (art. 2, co. 1, lett. q). L'**emendamento 9.43**, infatti, inserisce nel decreto legislativo l'articolo 3-ter, prevedendo l'estinzione dell'illecito quando sia stato rispettato il piano di smaltimento dell'arretrato previsto dall'art. 37, comma 5-bis del DL n. 98 del 2011 (v. *infra*).

L'emendamento del Governo, inoltre, modifica l'**istituto della riabilitazione**, che il d.d.l. inserisce all'art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, prevedendo:

- che l'illecito disciplinare che ha comportato l'ammonimento del magistrato, perde efficacia dopo 3 anni dall'accertamento, se il magistrato consegue la successiva valutazione di professionalità;
- che l'illecito disciplinare che ha comportato la censura, perde efficacia dopo 5 anni dall'accertamento (3 anni nel d.d.l.), se il magistrato consegue la successiva valutazione di professionalità (il d.d.l. richiede due successive valutazioni di professionalità).

Se i magistrati hanno già raggiunto l'ultima valutazione di professionalità, la perdita di efficacia è subordinata al decorso del tempo e alla positiva valutazione del loro percorso professionale da parte del CSM, nei modi che il Consiglio stesso vorrà disciplinare.

Rispetto al d.d.l. C. 2681, il Governo **elimina** la disposizione che esclude la concessione della riabilitazione nei casi in cui il magistrato: abbia subito una precedente sanzione disciplinare per la quale non abbia ottenuto la riabilitazione; abbia subito una nuova sanzione disciplinare; sia sottoposto a un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare; sia cessato dalle funzioni. È inoltre soppressa la **norma transitoria**, diretta a rendere applicabile l'istituto anche alle sanzioni irrogate prima dell'entrata in vigore della riforma.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
	<p>Articolo 9</p> <p><i>Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari</i></p>	
<p>D.lgs. n. 109 del 2006²</p> <p>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.</p>	<p>1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>Art. 2</p> <p><i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni.</i></p>	<p>a) all'articolo 2, comma 1:</p>	<p>a) <i>identica:</i></p>
<p>1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:</p> <p>a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;</p>		<p>01) alla lettera a) le parole «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;</p>
<p>b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;</p> <p>c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;</p>		

² Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
<p>d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;</p> <p>e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;</p> <p>f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;</p> <p>g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;</p> <p>h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;</p> <p>l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;</p> <p>m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;</p>		
<p>n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;</p>		<p>02) alla lettera n) dopo le parole «delle norme regolamentari» sono inserite le parole: «, delle direttive»;</p>
<p>o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;</p> <p>p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza</p>	<p>1) dopo la lettera q) è inserita la seguente:</p>	<p>1) <i>identica:</i></p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
<p>dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;</p> <p>q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;</p>		
	<p>«q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;</p>	<p>q-bis) <i>identica</i>;</p>
<p>r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;</p> <p>s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;</p> <p>t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;</p> <p>u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o</p>		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
<p>sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;</p> <p>v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;</p>		<p>1-bis) alla lettera v): i) dopo le parole «la violazione» sono inserite le seguenti «di quanto disposto dall'»; ii) le parole «del divieto di cui all'» sono soppresse; iii) le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 2-bis e 3»;</p>
<p>aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;</p> <p>cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;</p> <p>dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;</p> <p>ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del presente</p>	<p>2) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:</p>	<p>2) <i>identico:</i></p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;		
	«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;	«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »
	ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»	ee-ter) <i>identica</i> ;
ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza; gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. <i>[omissis]</i>		
Art. 3 <i>Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni.</i>		
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri; b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
<p>e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;</p>		<p>a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole «indirettamente,» sono inserite le seguenti «per sé o per altri,»;</p>
<p>g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;</p> <p>h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;</p> <p>i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.</p>		
		<p>a-ter) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3-ter <i>(Estinzione dell'illecito)</i></p> <p>1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
		<p>37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.</p> <p>2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;;</p>
<p>Art. 12 <i>Sanzioni applicabili</i></p>	<p>b) all'articolo 12:</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>
<p>1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:</p> <p>a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;</p> <p>b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;</p> <p>c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;</p> <p>d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;</p> <p>e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);</p> <p>f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;</p> <p>g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;</p>		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
	1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);»	1) <i>identico</i> ;
h) la scarsa laboriosità, se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.		
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; c) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).		
3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave.	2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;	2) <i>identico</i> ;
[omissis]		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
	<p>c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 25-bis. – (<i>Condizioni per la riabilitazione</i>)</p> <p>1. La riabilitazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura sono state applicate e può essere concessa a condizione che:</p> <p>a) nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno;</p> <p>b) nel caso di applicazione della sanzione della censura, il magistrato abbia conseguito le due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta nel momento di commissione dell'illecito o abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità purché, in tal caso, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno o, infine, sia provata la positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per il periodo di otto anni dal</p>	<p>c) <i>identica</i>:</p> <p>«Art. 25-bis. – (<i>Condizioni per la riabilitazione</i>)</p> <p>1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.</p> <p>2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.</p> <p>3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 9.43 (Governo)
	<p>conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità già posseduta dal magistrato al momento di commissione dell'illecito.</p> <p>2. La riabilitazione non può essere concessa nel caso in cui il magistrato abbia subito una precedente sanzione disciplinare per la quale non abbia ottenuto la riabilitazione o abbia subito una nuova sanzione disciplinare o sia sottoposto a un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore».</p>	<p>4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».</p>

Articolo 10

(Modifiche al d.lgs. n. 160 del 2006)

L'**articolo 10** apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, intervenendo sulle disposizioni in materia di conferimento degli incarichi direttivi, di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa e di limiti di età per il conferimento di funzioni direttive. L'**emendamento del Governo 10.24**:

- interviene sulla disciplina del **concorso in magistratura** prevedendo che il Ministero della Giustizia debba, ogni anno entro febbraio, determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio (art. 1, co. 1-bis) e conseguentemente, entro il mese di settembre di ciascun anno, bandire il concorso (art. 3, co. 2);
- sopprime la disposizione del d.d.l. volta a introdurre criteri di anzianità nella valutazione comparativa dei candidati alle funzioni direttive e semidirettive (art. 12, commi 12-bis e 12-ter);
- conferma la modifica alla disciplina relativa al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, volta a ridurre da 4 a 2 il limite massimo di passaggi nel corso della carriera.

L'**emendamento 10.24**, inoltre, inserisce nel disegno di legge l'**articolo 10-bis**, volto a modificare l'art. 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica. In particolare, il Governo sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 1 definendo i contenuti necessari del **progetto organizzativo della Procura**, che deve essere predisposto dal Procuratore in conformità ai principi elaborati dal CSM. L'emendamento, sostanzialmente, rende immediatamente precettivi i principi che il d.d.l. inserisce nella delega al Governo all'art. 2, comma 2, del d.d.l. Il Progetto dovrà contenere, in particolare, le misure organizzative dell'ufficio (che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti), i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti, i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti, i gruppi di lavoro (laddove le dimensioni dell'ufficio li consentano). L'emendamento prevede, inoltre, che il progetto organizzativo possa essere variato nel corso del quadriennio, a fronte di sopravvenute esigenze dell'ufficio.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
	Articolo 10 <i>Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</i>	

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
D.lgs. n. 160 del 2006³ Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.	1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>
Capo III - Della progressione nelle funzioni Art. 12 <i>Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni.</i> [omissis]	a) all'articolo 12, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:	a) <i>soppressa;</i>
	<p>«12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:</p> <p>a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;</p> <p>b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.</p> <p>12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 12-bis:</p> <p>a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, di presidente</p>	<p>12-bis. <i>Soppresso.</i></p> <p>12-ter. <i>Soppresso.</i></p>

³ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
	<p>del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;</p> <p>b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso»;</p>	
<p>Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio</p> <p>Art. 1</p> <p><i>Concorso per magistrato ordinario.</i></p>		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
<p>1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.</p>		<p>a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato», e dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.</p>
[omissis]		
<p>Art. 3</p> <p><i>Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta.</i></p>		<p>a-ter) all'articolo 3:</p>
<p>1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale é bandito il concorso.</p>		<p>1) al comma 1, le parole «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;</p>
<p>2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.</p>		<p>2) al comma 2, dopo le parole «il concorso» sono inserite le seguenti: «, fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis»;</p>
[omissis]		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
<p>Capo IV - Passaggio di funzioni Art. 13 <i>Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.</i> [omissis]</p>		
<p>3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati</p>	<p>b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
<p>e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.</p> <p>[omissis]</p>		
<p>Art. 35</p> <p><i>Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive</i></p>		
<p>1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.</p>	<p>c) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».</p>	<p>c) <i>identica</i>.</p>
<p>2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45.</p>		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
	2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera b), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.	2. <i>Identico.</i>
		Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
		Articolo 10-bis <i>(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)</i>
D.lgs. n. 106 del 2006 Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150.		
Art. 1. <i>Attribuzioni del procuratore della Repubblica.</i>		1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
1-5. <i>[omissis]</i>		
6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.	[v. sopra, art. 2, comma 2]	«6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina: a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 10.24 (Governo)
		<p>c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;</p> <p>d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;</p> <p>e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;</p> <p>f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.</p>
<p>7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.</p>	<p>[v. sopra, art. 2, comma 2]</p>	<p>7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.»</p>

Articolo 11

(Modifiche in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari)

L'**articolo 11** apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare il disegno di legge, oltre ad estendere l'applicazione dei **programmi di gestione dei procedimenti anche al settore penale**, prevede puntuali **obblighi per i capi degli uffici** per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In merito, l'**emendamento del Governo 11.4** opera un coordinamento del disegno di legge alla luce delle modifiche già apportate al citato art. 37 dal recente decreto-legge n. 152 del 2021 e meglio precisa che il programma di gestione deve indicare, per ciascun magistrato o per ciascuna sezione, i **risultati attesi**, anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente.

L'emendamento conferma sostanzialmente la formulazione dei nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, previsti dal d.d.l. e volti a:

- imporre ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro;
- imporre un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento;
- obblighi di segnalazione al capo dell'ufficio per i presidenti di sezione in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un serio aumento delle pendenze della sezione.

Normativa vigente		A.C. 2681	Emendamento 11.4 (Governo)
		Articolo 11 <i>Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</i>	
D.L. n. 98 del 2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria			

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 11.4 (Governo)
Art. 37 <i>Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie</i>	1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:	a) al comma 1: 1) all'alinea, la parola: «sentiti,» è sostituita dalle seguenti: «, sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» è inserita la seguente: «penali,»;	<i>soppresso;</i>
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;		
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa;		a) al comma 1, alla lettera b) le parole «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;
b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida	2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) i criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio superiore della magistratura»;	<i>soppresso;</i>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 11.4 (Governo)
elaborate dal Consiglio superiore della magistratura ⁴ .		
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.		a-bis) al comma 2, dopo le parole «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», aggiungere le parole: «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;
[omissis]		
	b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso	b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 35-bis, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 11.4 (Governo)
	<p>riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.</p> <p>5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.</p> <p>5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:</p> <p>a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;</p> <p>b) il verificarsi di un serio aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause».</p>	<p>riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.</p> <p>5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.</p> <p>5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:</p> <p>a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;</p> <p>b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause».</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 11.4 (Governo)
	<p>2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.</p>	<p><i>2. Identico</i></p>

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Il **Capo III** del disegno di legge, composto dagli **articoli da 12 a 19**, interviene con disposizioni puntuali sulla disciplina dello *status* dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

Articolo 12

(Eleggibilità dei magistrati)

In particolare, l'**articolo 12** detta disposizioni in materia di **eleggibilità** dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

L'**emendamento del Governo 12.13**, che propone una più accentuata separazione tra politica e magistratura:

- **esclude l'eleggibilità** a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), **nonché l'assunzione dell'incarico** di assessore e di sottosegretario regionale, dei **magistrati** che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura (2 anni per il d.d.l.), in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla **regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale** (aventi giurisdizione sulla circoscrizione elettorale, per il d.d.l.);
- **esclude l'eleggibilità a sindaco** o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe (il d.d.l. prevedeva l'ineleggibilità solo per i comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti).

L'emendamento del Governo, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso la quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3).

Confermando la previsione del d.d.l., che impone in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di essere al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni, l'emendamento sopprime la disposizione del disegno di legge che impone al magistrato di trovarsi in aspettativa da almeno due mesi, salva l'ipotesi di elezioni anticipate (comma 4).

Infine, l'emendamento 12.13 **esclude l'eleggibilità** a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che al momento delle elezioni **sia componente del CSM**, o lo sia stato nei 2 anni precedenti (comma 5).

A.C. 2681	Emendamento 12.13 (Governo)
<p>Articolo 12 <i>Eleggibilità dei magistrati</i></p>	
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con</p>	<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di</p>

A.C. 2681	Emendamento 12.13 (Governo)
<p>competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.</p>	<p>sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.</p>
<p><i>[v. sopra, comma 1]</i></p>	<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestano servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.</p>
<p><i>[v. sopra, comma 1]</i></p>	<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestano servizio prima del collocamento fuori ruolo.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni da almeno due mesi. In caso di scioglimento anticipato delle</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.</p>

A.C. 2681	Emendamento 12.13 (Governo)
<p>Camere o di elezioni suppletive, nonché nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale dei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura.</p>	
<p>3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.</p>	<p>5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.</p>

Articolo 13
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale, locale)

Gli emendamenti del Governo non intervengono sull'**articolo 13** del disegno di legge, che prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

A.C. 2681	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale</i></p>	
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Articolo 14

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

L'**articolo 14** stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al **trattamento economico**, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto del tetto alle retribuzioni.

In merito, l'**emendamento del Governo 14.1** precisa che la possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura non opera per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'art. 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

A.C. 2681	Emendamento 14.1 (Governo)
<p>Articolo 14</p> <p><i>Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale</i></p> <p>1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1</p>	<p>1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque</p>

A.C. 2681	Emendamento 14.1 (Governo)
<p>della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.</p>	<p>fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.</p>

Articolo 15

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

L'**articolo 15** disciplina il **ricollocamento** in ruolo dei magistrati che si siano **candidati** alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, **senza essere eletti**.

L'**emendamento 15.9 del Governo** interviene sul disegno di legge anzitutto per eliminare il riferimento ai comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti: analogamente a quanto previsto all'art. 12 per l'eleggibilità, infatti, il Governo non distingue i comuni in base alla loro popolazione e dunque anche le previsioni dell'art. 15 sul ricollocamento dei non eletti si applicano a tutti i candidati a sindaco, oltre che ai candidati a tutti i consigli comunali (non considerati dal d.d.l.). L'emendamento, riprendendo in parte i contenuti del d.d.l., prevede che i magistrati non eletti **non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo**:

- con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati;
- con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura;
- con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero.

Per tali magistrati, inoltre, è confermato il **divieto**, sempre per 3 anni, **di assumere incarichi direttivi o semidirettivi**.

L'emendamento del Governo aggiunge una specifica disciplina per i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale: spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali (si pensi alla sezione consultiva del Consiglio di Stato o all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione) alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

A.C. 2681	Emendamento 15.9 (Governo)
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti</i></p>	
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere	1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere

A.C. 2681	Emendamento 15.9 (Governo)
<p>nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.</p>	<p>nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.</p>
	<p>1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.</p>
<p>2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.</p>	<p>2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.</p>
<p>3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno una durata di tre anni,</p>	<p>3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo hanno una durata di tre anni,</p>

A.C. 2681	Emendamento 15.9 (Governo)
fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.	fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Articolo 16

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

L'articolo 16 disciplina il **ricollocamento** dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano - per un periodo superiore ad un anno - **svolto il mandato elettorale** al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la **carica di componente del Governo**, di **consigliere regionale o provinciale** nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco di comuni con più di 100.000 abitanti. L'**emendamento del Governo 16.11** riscrive questa disciplina, estendendone l'applicazione a tutti i comuni, ed eliminando il presupposto applicativo della durata almeno annuale del mandato svolto dal magistrato. Pertanto, la disciplina sul ricollocamento in magistratura dovrà essere applicata a tutti i magistrati che abbiano svolto mandati elettivi a prescindere dalla durata degli stessi. Il Governo prevede che, alla cessazione del mandato, i magistrati possano essere:

- **collocati fuori ruolo**, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- **ricollocati in ruolo e destinati** dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di **attività non direttamente giurisdizionali**, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'art. 15).

La nuova disciplina è destinata a trovare applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

A.C. 2681	Emendamento 16.11 (Governo)
Art. 16. <i>(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)</i>	Art. 16. <i>(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)</i>
1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a un anno hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo , di consigliere regionale	1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle

A.C. 2681	Emendamento 16.11 (Governo)
<p>o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.</p> <p>2. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al comma 1 del presente articolo sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. L'inquadramento di cui al primo periodo determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.</p>	<p>regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.</p>
<p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 17
(Inquadramento dei magistrati ricollocati)

L'emendamento del Governo 17.3 sopprime l'articolo 17 del disegno di legge, che demanda a un regolamento la disciplina dell'inquadramento nei ruoli dei magistrati ricollocati.

A.C. 2681	Emendamento 17.3 (Governo)
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Inquadramento dei magistrati ricollocati)</p>	
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità del predetto inquadramento, prevedendo la collocazione funzionale dei magistrati all'interno dell'amministrazione in cui sono ricollocati e il relativo trattamento economico.</p>	soppresso
<p>2. L'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati prevede l'assegnazione nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione e, se superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, la conservazione, senza soluzione di continuità, del trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Il predetto trattamento economico è determinato limitatamente alle voci fisse e continuative, con</p>	soppresso

A.C. 2681	Emendamento 17.3 (Governo)
esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.	

Articolo 18

(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

L'emendamento del Governo 18.10 sopprime l'articolo 18, relativo all'aspettativa obbligatoria per gli incarichi nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 100.000 abitanti. Il Governo propone, infatti, una disciplina uniforme per tutti gli incarichi elettivi e di governo nei comuni, a prescindere dalla loro popolazione.

A.C. 2681	Emendamento 18.10 (Governo)
Art. 18. <i>(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)</i>	
1. Il magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.	soppresso
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il magistrato ordinario è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.	soppresso
3. Il comma 2 si applica ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali tenendo	soppresso

A.C. 2681	Emendamento 18.10 (Governo)
conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.	
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.	soppresso
5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.	soppresso

Articolo 19

(Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)

L'**articolo 19** disciplina il **ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi** politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale. Su questa disposizione interviene significativamente l'**emendamento del Governo 19.10** che, anzitutto, incide sull'ambito di applicazione della disposizione, rivolta ora a tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) che abbiano svolto **per almeno un anno** (comma 3) non solo incarichi politico-amministrativi apicali, ma anche **incarichi di governo non elettivi**.

In particolare, la disposizione si applica ai magistrati che abbiano svolto i seguenti incarichi apicali:

- capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto (il d.d.l. fa riferimento all'ufficio di diretta collaborazione);
- segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un Ministero;
- capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;
- capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali;

e i seguenti incarichi di governo non elettivi:

- componente del Governo. *Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione di questa disposizione, eventualmente anche rinviando a quanto previsto dall'art. 13 del d.d.l. (v. sopra);*
- assessore regionale o nelle giunte delle province autonome;
- assessore comunale;

L'**emendamento 19.10** prevede:

- per i magistrati che hanno svolto **incarichi apicali**, il ricollocamento in ruolo e la destinazione, **per i successivi 3 anni**, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuate dagli organi di autogoverno (comma 1);
- per i magistrati che hanno svolto **incarichi di governo non elettivi**, due possibilità:
 - il ricollocamento in ruolo e la destinazione, **fino alla pensione**, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno;
 - il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (comma 2). *In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.*

Resta ferma la **norma transitoria** (comma 4), volta a prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

A.C. 2681	Emendamento 19.10 (Governo)
<p>Art. 19. (Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)</p>	<p>Art. 19 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)</p>
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.</p>	<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.</p>
	<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori</p>

A.C. 2681	Emendamento 19.10 (Governo)
	<p>ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.</p>
	<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.</p>
<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>

CAPO IV

Disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Il **Capo IV** del disegno di legge, composto dagli **articoli da 20 a 38**, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*.

Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul **sistema elettorale** per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.

Articolo 20***(Modifica del numero dei componenti del CSM)***

In particolare, l'**articolo 20** contiene modifiche al numero dei **componenti elettivi** del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), portandolo dagli attuali ventiquattro a **trenta complessivi**, di cui **venti magistrati ordinari**, in luogo degli attuali sedici, e **dieci eletti** dal Parlamento, in luogo degli attuali otto. L'**emendamento del Governo 20.3** conferma questa modifica, e aggiunge un comma per specificare che:

- i membri eletti del CSM si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza. Si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento alla distinzione tra membri togati e membri laici, a quella tra magistrati di legittimità o di merito, ovvero utilizzare questa espressione per formalmente escludere la possibilità della costituzione di “gruppi” all'interno del CSM (come previsto dal d.d.l. all'art. 27);
- i membri del CSM svolgono le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità (previsione contenuta nell'art. 27 del d.d.l., del quale l'emendamento 27.4 del Governo propone la soppressione).

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 20.3 (Governo)
	Articolo 20 <i>Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura</i>	

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 20.3 (Governo)
L. n. 195 del 1958⁵ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Capo I - Composizione ed organizzazione del Consiglio superiore.		
Art. 1 <i>Componenti e sede del Consiglio.</i>		
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.	1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».	1. <i>Identico.</i>
	<i>[v. infra, art. 27 d.d.l.]</i>	1-bis. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente: « 1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza. ».
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.	<i>Identico.</i>	<i>Identico</i>
Il Consiglio ha sede in Roma.	<i>Identico.</i>	<i>Identico</i>

⁵ Il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Articolo 21

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

L'**articolo 21** reca modifiche alla disciplina della **composizione delle commissioni** del Consiglio superiore, di cui all'articolo 3 della legge n. 195 del 1958. In merito, l'**emendamento del Governo 21.6**, anzitutto **sopprime** la modalità del **sorteggio** che il d.d.l. prevede per l'individuazione dei componenti di tutte le commissioni del Consiglio. L'emendamento, inoltre prevede:

- il rinnovo della composizione delle commissioni ogni 2 anni (in luogo di ogni anno, come previsto dalla normativa vigente);
- che i componenti della sezione disciplinare (v. infra) possano far parte di una sola commissione consiliare;
- che i componenti della sezione disciplinare non possano far parte della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, della commissione per le valutazioni di professionalità, della commissione in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e della commissione competente sui trasferimenti per incompatibilità di sede.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 21.6 (Governo)
	Articolo 21 <i>Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni</i>	
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 3. <i>Commissioni.</i>	1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:
Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.		Il Presidente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono
	«Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale	comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 21.6 (Governo)
	<p>presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della presente legge.</p>	<p>applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».</p>
	<p>I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio».</p>	<p><i>Soppresso</i></p>

Articolo 22

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

L'**articolo 22** apporta significative modifiche alla disciplina della composizione della **sezione disciplinare del CSM** (articolo 4 della legge n. 195 del 1958).

L'**emendamento del Governo 22.4** anzitutto **sopprime**, anche per la definizione della composizione di questa sezione, il metodo del **sorteggio** e sopprime altresì la prevista articolazione della sezione in due collegi. Quanto alla composizione della sezione, l'emendamento conferma sostanzialmente la normativa vigente quanto ai componenti effettivi, mentre individua così i **componenti supplenti**:

- un componente eletto dal Parlamento;
- un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;
- due magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (ex art. 23, comma 2, lett. c), v. *infra*);
- un magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (ex art. 23, comma 2, lett. b), v. *infra*).

Infine, l'emendamento 22.4 inserisce un ulteriore comma all'art. 4 della legge n. 195 del 1958, per demandare al CSM la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità o impedimento assoluto) e demandare invece al Presidente della sezione (vice presidente del CSM) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti della sezione stessa.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 22.4 (Governo)
	Articolo 22 <i>Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare</i>	
L. n. 195 del 1958⁶ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 4	1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>

⁶ Il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 22.4 (Governo)
<i>Composizione della sezione disciplinare.</i>		
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione, disciplinare, composta da sei componenti effettivi e di quattro supplenti	a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;	a) <i>identica</i> ;
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)	b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore ; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo»;	b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)».
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento	c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti	c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 22.4 (Governo)
	diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti»;	
Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.	d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio»;	<i>soppressa</i> <i>[nessuna modifica alla normativa vigente]</i>
	e) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento».	e) soppressa.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.		
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione		
		d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 22.4 (Governo)
		procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio».

Articolo 23
(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del CSM)

Gli emendamenti del Governo non intervengono sull'**articolo 23** del disegno di legge che, in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del CSM, richiede per la validità delle deliberazioni del Consiglio la presenza di **almeno 14 magistrati** (invece degli attuali 10), e di **7** (in luogo degli attuali 5) **consiglieri eletti dal Parlamento**.

Normativa vigente	A.C. 2681	
	Articolo 23 <i>Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura</i>	
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 5 <i>Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore</i>		
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento.	1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».	1. <i>Identico:</i>
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.		

Articolo 24

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

L'**articolo 24**, che interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 ed è dunque relativo alla **segreteria del Consiglio superiore della magistratura**, è riscritto dall'**emendamento del Governo 24.5** che così articola la segreteria del CSM:

- la segreteria è alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del CSM (composto dal Vice Presidente, dal Primo presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore generale presso la Cassazione);
- al vertice della segreteria è posto un segretario generale, magistrato che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, nominato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati. Resta in carica per massimo 6 anni;
- il segretario generale è coadiuvato, ed eventualmente sostituito in caso di impedimento, da un vicesegretario generale, magistrato che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, anch'esso nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. Resta in carica per massimo 6 anni;
- alla segreteria possono inoltre essere assegnati massimo 18 componenti esterni (1/3 dirigenti amministrativi con almeno 8 anni di esperienza; magistrati con almeno la seconda valutazione di professionalità), selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio da una commissione individuata dal Comitato di presidenza. Anche per i componenti esterni l'incarico ha durata massima di 6 anni.

L'**emendamento 24.5**, inoltre, inserisce nel disegno di legge l'**articolo 24-bis**, con il quale interviene sul decreto legislativo n. 37 del 2000, che delinea il ruolo organico del personale del CSM. L'emendamento sostituisce, in particolare, l'articolo 3 del decreto, in materia di **contratti di collaborazione continuativa** prevedendo che tali contratti:

- possano essere stipulati, per un contingente massimo di 32 unità (delle quali massimo 12 dipendenti pubblici) di collaboratori del Vicepresidente del CSM e dei singoli componenti (contratti che scadranno alla cessazione del mandato del componente del CSM che ne ha chiesto la stipula);
- possano essere stipulati per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del CSM, previste nel numero massimo di 18 unità dall'art. 7, comma 4, della legge n. 195 del 1958 (v. *sopra*);
- possano essere stipulati per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione, previste nel numero massimo di 12 unità dall'art. 7-bis, comma 3-bis, della legge n. 195 del 1958 (v. *infra*).

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 24.5 (Governo)
	Articolo 24 <i>Selezione dei magistrati addetti alla segreteria</i>	
L. n. 195 del 1958⁷ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 7 <i>Composizione della segreteria.</i>	1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:
1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.	a) al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;	«1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.	b) al comma 2: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»; 2) il quarto periodo è soppresso;	2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli

⁷ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 24.5 (Governo)
		incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza	c) il comma 3 è abrogato;	3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
<p>4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.</p> <p>5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.</p>		4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto di componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 24.5 (Governo)
7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.		<p>magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.</p> <p>5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».</p>
	<p>d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:</p> <p>«7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».</p>	<p><i>Soppresso</i> [v. sopra, comma 4]</p>
		Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
		<p>Articolo 24-bis <i>(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)</i></p>
<p>D.lgs. n. 37 del 2000 Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore</p>		<p>L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 24.5 (Governo)
<p>della magistratura, a norma dell'articolo 13 della L. 28 luglio 1999, n. 266.</p> <p>Art. 3</p> <p><i>Contratti di collaborazione continuativa.</i></p>		
<p>1. Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente e di assistenza ai consiglieri, anche per periodi determinati.</p>		<p>«1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.</p>
<p>2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di ventisei unità; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p>		<p>2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p>
<p>3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonché il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.</p>		<p>[v. <i>infra</i>, comma 8]</p>
<p>4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo nel limite massimo di dieci unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.</p>		<p>3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.</p>
		<p>4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 24.5 (Governo)
		l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
		5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
		6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni i esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
		7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
(v. sopra, comma 3)		8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 24.5 (Governo)
		essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.		9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale».

Articolo 25

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

L'**articolo 25** del disegno di legge incide sulla disciplina dell'**ufficio studi**, disciplinato dall'articolo 7-bis della legge n. 195/1958, introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con **personale esterno**. In merito, l'**emendamento del Governo 25.8**:

- prevede che i componenti esterni non possano essere più di 12 (8 nel d.d.l.), tra i quali massimo 2/3 magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità; minimo 1/3 dei componenti esterni devono essere avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 10 anni (il d.d.l. richiede il patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori) o professori e ricercatori universitari (solo ordinari e associati nel d.d.l.);
- disciplina la **selezione del personale**, prevedendo una procedura di valutazione dei titoli e un colloquio (prova scritta nel d.d.l.), affidata a una apposita commissione designata dal Comitato di presidenza e prevede che la graduatoria degli idonei abbia validità triennale;
- prevede che i magistrati debbano essere collocati in posizione di fuori ruolo e possano svolgere l'incarico per **massimo 6 anni**, che i professori e ricercatori debbano essere posti in aspettativa obbligatoria e che gli avvocati debbano essere sospesi dall'esercizio della professione.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 25.8 (Governo)
	Articolo 25 <i>Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione</i>	
L. n. 195 del 1958⁸ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 7-bis <i>Ufficio studi e documentazione.</i>		
1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede		

⁸ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 25.8 (Governo)
mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.		
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.		
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza	1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:	1. <i>Identico:</i>
	«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione , nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni	«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio , aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità , professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 25.8 (Governo)
	superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».	formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Articolo 26
(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

Gli emendamenti del Governo non intervengono sull'**articolo 26** del disegno di legge, che coordina l'articolo 10-*bis* della legge n. 195 del 1958, in tema di procedimento di **approvazione delle tabelle degli uffici**, con la modifica che eleva a 4 anni l'efficacia delle tabelle stesse (v. *sopra* art. 7).

Normativa vigente	A.C. 2681	
	Articolo 26 <i>Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari</i>	
L. n. 195 del 1958⁹ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 10-bis <i>Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari</i>		
La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il	1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».	1. <i>Identico.</i>

⁹ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	
biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.		
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.		
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.		
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14.		

Articolo 27

(Modifiche al funzionamento del CSM)

L'**emendamento del Governo 27.4** abroga l'**articolo 27** del disegno di legge, che interviene sulla composizione della commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi ed introduce una nuova disposizione relativa al divieto di costituzione di gruppi all'interno del Consiglio stesso.

Inoltre, l'emendamento **inserisce** nel disegno di legge l'**articolo 27-bis**, con il quale modifica l'art. 20 della legge sul CSM per demandare al Consiglio stesso l'adozione di una regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 27.4 (Governo)
	Articolo 27 <i>Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura</i>	
L. n. 195 del 1958¹⁰ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 11 <i>Funzionamento del Consiglio</i>	1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:	Soppresso <i>[nessuna modifica alla normativa vigente]</i>
Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.		
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.		
Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col	a) al terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono	Soppressa <i>[nessuna modifica alla normativa vigente]</i>

¹⁰ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 27.4 (Governo)
Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento	sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento»;	
Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.		
	b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «All'interno del Consiglio non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità».	<i>Soppressa</i> [nessuna modifica alla normativa vigente] [v. sopra, art. 20 d.d.l.]
		Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
		Articolo 27-bis (Regolamento generale)
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 20 <i>Attribuzioni speciali del Consiglio superiore.</i>		1. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente:
Il Consiglio superiore:		
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 27.4 (Governo)
2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;		
3) elegge il Vice Presidente;		
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;		
5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma;		
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;		
7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.		«7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».

Articolo 28

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

L'**articolo 28** interviene in materia di **eleggibilità dei membri laici**, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In merito, l'**emendamento del Governo 28.5** anzitutto **sopprime**:

- la disposizione volta a prevedere una **preventiva audizione** di coloro che aspirano all'elezione da parte delle competenti commissioni parlamentari;
- la disposizione che preclude l'elezione a coloro che, anche nei due anni precedenti l'elezione, siano stati componenti del Governo o delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel riscrivere la modifica del quarto comma dell'articolo 22, l'emendamento del Governo afferma che nella scelta dei componenti da eleggere il Parlamento dovrà tenere conto delle seguenti norme costituzionali:

- degli articoli 3 e 51, per quanto riguarda il rispetto della **parità di genere**;
- dell'art. 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 28.5 (Governo)
	Articolo 28 <i>Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento</i>	
L. n. 195 del 1958¹¹ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 22 <i>Componenti eletti dal Parlamento.</i>	1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.		

¹¹ Come detto in premessa, il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 28.5 (Governo)
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza prevista nel comma precedente.		
Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.		
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.	«I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari , sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e non lo siano stati negli ultimi due anni ».	«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione , secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione .»

Articolo 29

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

L'**articolo 29** modifica significativamente il sistema elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati, attualmente disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195 del 1958.

Al riguardo, l'**emendamento 29.21** conferma – rispetto al disegno di legge - il numero di **20 membri togati**, ma individua una nuova articolazione dei **collegi elettorali**, così delineata:

- un **collegio unico** nazionale per **2 componenti che esercitano funzioni di legittimità** in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano;
- **2 collegi territoriali** binominali maggioritari per **5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero** presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il “miglior terzo” per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto (v. *infra* em. 33.2);
- **4 collegi territoriali** binominali maggioritari per l'elezione di **8 magistrati con funzioni di merito** o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;
- un **collegio unico** nazionale, virtuale, in cui vengono eletti **5 magistrati con funzioni di merito** o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con **ripartizione proporzionale dei seggi** (v. *infra* em. 33.2).

I collegi territoriali vengono composti aggregando “in continuità territoriale” distretti e se del caso circondari, per garantire che abbiano corpo elettorale tendenzialmente equivalente.

In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e **ogni genere** deve essere rappresentato in misura **non inferiore alla metà dei candidati** effettivi (sull'integrazione delle candidature per rispettare questi principi interviene l'emendamento 31.4, v. *infra*).

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 29.21 (Governo)
	Articolo 29 <i>Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati</i>	

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 29.21 (Governo)
L. n. 195 del 1958¹² Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 23 <i>Componenti eletti dai magistrati</i>	1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.	1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi .	1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui	2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. 3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della corte d'appello di Roma e della procura generale presso la medesima corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari a un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali, ove necessario, sono sottratti o aggregati i magistrati	2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai

¹² Il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 29.21 (Governo)
<p>al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.</p>	<p>appartenenti a uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.</p> <p>5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.</p> <p>6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio.</p> <p>7. Nel primo turno di votazione, in ciascuno dei collegi, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso.</p> <p>8. I magistrati eleggibili possono candidarsi nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici di cui ai commi 2 e 3 possono candidarsi nei relativi collegi. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature e assicurare che ciascun genere sia rappresentato in una percentuale non inferiore al 40 per cento. Il medesimo rapporto percentuale deve essere assicurato anche nel caso in cui il collegio esprima un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a</p>	<p>sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.</p> <p>3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.</p> <p>4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.».</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 29.21 (Governo)
	<p>dieci oppure non rispettano il predetto rapporto percentuale tra i generi, l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, a estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, comma 2, in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e sia rispettato il predetto rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al quadruplo di quelli necessari per raggiungere, procedendo nel rispetto del predetto rapporto percentuale tra i generi, il numero minimo di dieci o, nel caso in cui tale numero sia stato rispettato, per assicurare comunque l'indicato rapporto tra i generi nelle candidature espresse. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l'ordine di estrazione nel numero necessario per integrare, secondo i criteri di cui al sesto periodo, le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e non sia rispettato il rapporto percentuale tra i generi si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal</p>	

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 29.21 (Governo)
	<p>presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.</p> <p>9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, è eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al primo periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede a un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazione sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, a 0,80 e a 0,70. Al secondo turno di votazione ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.</p> <p>10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati</p>	

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 29.21 (Governo)
	<p>che al primo turno di votazione hanno ottenuto più voti, espressi secondo le modalità di cui al comma 9, quarto periodo, e computati ai sensi del comma 9, terzo periodo. Al secondo turno di votazione, che si svolge il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80».</p>	

Articolo 30 (*Modifiche in materia di elettorato passivo*)

L'**articolo 30** interviene in materia di **eleggibilità** dei membri togati del CSM, modificando l'articolo 24 della legge n. 195 del 1958.

L'**emendamento del Governo 30. 11**, rispetto al disegno di legge, incide altresì sulla disciplina **dell'elettorato attivo** prevedendo - per i collegi territoriali - che i magistrati possano rispettivamente candidarsi **esclusivamente nel collegio nel cui territorio è collocato l'ufficio di appartenenza**.

Con riguardo **all'elettorato passivo** l'emendamento, rispetto al d.d.l.:

- conferma la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio del mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità;
- specifica che il divieto di candidarsi per coloro che hanno prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del CSM opera per 5 anni dal collocamento in ruolo;
- conferma l'ipotesi di ineleggibilità per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 30.11 (Governo)
	Articolo 30 <i>Modifiche in materia di elettorato passivo</i>	Articolo 30 <i>Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo</i>
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 24 <i>Elettorato attivo e passivo</i>	1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo		1) al comma 1 le parole da «con la sola esclusione» fino a «non» sono sostituite dalle seguenti «ai quali» e le parole «e dei» sono sostituite dalle seguenti «ad esclusione dei»;

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 30.11 (Governo)
31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.		<p>2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.»;</p>
2. Non sono eleggibili:		3) al comma 2:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;		
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;	a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;	a) <i>identica</i> : «b) <i>identica</i> »;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del		

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 30.11 (Governo)
relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;		
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;	b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;	b) alla lettera d) dopo le parole «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono aggiunte le seguenti: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.		
	c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura».	c) <i>identica:</i> «e-bis) <i>identica.</i> ».
		4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».

Articolo 31

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

L'**articolo 31** interviene in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, di cui all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958.

L'**emendamento 31.4** introduce significative modifiche al riguardo. In particolare, per la presentazione delle candidature **non è richiesta alcuna sottoscrizione** ed essa può avvenire anche con modalità telematiche.

Si ricorda che attualmente (art. 25, co. 3, L. 195/58), la presentazione delle candidature dei magistrati che aspirano a divenire membri togati del CSM richiede la sottoscrizione da parte di almeno 25 magistrati. Sul tema è pendente un **referendum abrogativo** che mira a eliminare tale obbligo.

Inoltre, secondo le modifiche proposte, le **candidature** devono essere espresse in un **numero non inferiore a 6** per ciascun collegio, nonché rispecchiare la **rappresentanza paritaria tra generi**. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste **nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti** tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidature.

Nei **collegi** territoriali per i **magistrati giudicanti di merito** è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero **collegate con quelle di altri**: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità).

La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai **fini dell'accesso al riparto proporzionale**, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale (v. *infra em. 33.2*).

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 31.4 (Governo)
	Articolo 31 <i>Modifiche in materia di convocazione delle elezioni</i>	

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 31.4 (Governo)
L. n. 195 del 1958¹³ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 25 <i>Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede</i>	1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: Art. 25 <i>Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature</i>	1. <i>Identico:</i> Art. 25 <i>Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature</i>
1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.	1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.	2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione a entrambe le fasi del procedimento elettorale.	2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori	3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il	3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può

¹³ Il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 31.4 (Governo)
<p>non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.</p>	<p>deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.</p>	<p>avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.</p>
<p>4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.</p>	<p>4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, ed esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.</p>	<p>4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.</p>
<p>5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte</p>	<p>5. Entro i successivi venti giorni, l'ufficio centrale elettorale procede ai sensi dell'articolo 23, comma 8. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, sono inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati</p>	<p>5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 31.4 (Governo)
d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.	presso i rispettivi uffici e sono affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.	dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.	6. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.	anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.	7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.	rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procederà
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.	8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.	senza ulteriore integrazione.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 31.4 (Governo)
<p>9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.</p> <p>10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.</p>	<p>9. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.</p>	<p>6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.</p>
	<p>10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».</p>	<p>7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi. Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.</p> <p>8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.</p> <p>9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 31.4 (Governo)
		<p>magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.</p> <p>10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.</p> <p>11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione. »</p>

Articolo 32

(Modifiche in materia di votazioni)

L'articolo 32 interviene sulla disciplina delle **operazioni di voto** di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, non alterando l'impianto della disciplina vigente, ma modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.

Al riguardo l'**emendamento 32.2** rispetto al disegno di legge:

- specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che **ogni elettore riceve tre schede**, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio **voto per un solo magistrato** su ciascuna scheda elettorale;
- con riguardo alle ipotesi di nullità, conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 32.2 (Governo)
	Articolo 32 <i>Modifiche in materia di votazioni</i>	
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.	1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
Art. 26 <i>Votazioni</i>	Art. 26 <i>Votazioni</i>	Art. 26 <i>Votazioni</i>
	[v. sopra, art. 31, capoverso Art. 25, commi 8, 9, 10]	<p>1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.</p> <p>2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 32.2 (Governo)
		<p>3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.</p> <p>4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.</p> <p>5. Identico.</p>
1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.	1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.	
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.	2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni dell'articolo 23.	6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.		
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.	3. Sono bianche le schede prive di voto.	7. Identico.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.	4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.	8. Identico.
6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.	5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.	9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6.»
	6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e 10, quarto periodo, è nullo il voto espresso con la seconda preferenza.	<i>Soppresso</i>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 32.2 (Governo)
<p>7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.</p>	<p>7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.</p>	<p><i>Soppresso</i> <i>[abrogata la normativa vigente]</i></p>
<p>8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.</p>	<p>8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».</p>	<p><i>Soppresso</i> <i>[abrogata la normativa vigente]</i></p>

Articolo 33
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

L'**articolo 33** interviene sulla disciplina dello **scrutinio e dell'assegnazione dei seggi** di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958.

L'**emendamento del Governo 33.2** delinea, in combinato disposto con la modifica all'articolo 29 (em. 29.21) il nuovo sistema elettorale del CSM prevedendo un meccanismo **maggioritario a turno unico**, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti **correttivi**:

- il recupero su base nazionale del **miglior terzo** per i magistrati requirenti;
- il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il **metodo proporzionale** per i magistrati giudicanti di merito.

In particolare, l'emendamento dispone che la commissione centrale elettorale provveda allo scrutinio dei voti separatamente per ciascuno dei collegi in cui si applica la formula maggioritaria, determinando il totale dei voti validi e il totale dei voti riportati da ciascun candidato. All'esito dello scrutinio, sono proclamati eletti:

- nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
- in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e un quinto candidato che sia risultato il miglior perdente dei due collegi;
- in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'assegnazione dei 5 seggi nel collegio nazionale riservato ai magistrati giudicanti, avviene su base proporzionale; si tratta di un collegio "virtuale" in quanto assegna seggi sulla base dei voti espressi nei 4 collegi territoriali. La Commissione elettorale, infatti, nei quattro collegi territoriali:

- calcola i voti validi espressi e li divide per il numero di seggi da assegnare (5) ottenendo così il quoziente base per l'assegnazione dei seggi;
- calcola i voti riportati da ciascun candidato e da ciascun gruppo di candidati sottraendo da tali voti quelli che hanno consentito l'elezione con metodo maggioritario. Questo "scorporo" fa sì che i voti conseguiti dai candidati che hanno ottenuto l'elezione nella quota maggioritaria non siano computati ai fini del riparto proporzionale;
- divide i voti riportati dai gruppi (o dai singoli) per il quoziente base, procedendo così all'assegnazione dei seggi, eventualmente mediante attribuzione sulla base dei maggiori resti.

Nel quadro normativo descritto, il meccanismo dello scorporo appare preordinato a consentire anche ai candidati non collegati, nonché ai gruppi di candidati che non hanno prevalso in sede di assegnazione maggioritaria, di poter concorrere al riparto dei seggi mediante il metodo proporzionale.

Infine viene specificato che in **caso di parità di voti** prevale il candidato del genere meno rappresentato a livello nazionale; soltanto in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 33.2 (Governo)
	Articolo 33 <i>Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti</i>	
L. n. 195 del 1958¹⁴ Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 27 <i>Scrutinio e assegnazione dei seggi.</i>	1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: Art. 27 <i>Scrutinio e dichiarazione degli eletti</i>	1. <i>Identico:</i> Art. 27 <i>Scrutinio e dichiarazione degli eletti</i>
1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.	1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.	1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.	2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che, all'esito del secondo turno di votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10, quinto periodo.	2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) e determina: a) il totale dei voti validi; b) il totale dei voti per ciascun candidato;

¹⁴ Il confronto è tra il testo del disegno di legge AC 2681 e gli emendamenti del Governo. La colonna di sinistra non è inclusa nel confronto, ma, per rendere maggiormente comprensibile l'intervento riformatore, riporta la normativa vigente in corrispondenza con le novelle proposte dal disegno di legge e dagli emendamenti.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 33.2 (Governo)
<p>3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si</p>	<p>3. Negli altri collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda oppure indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Quando si procede al secondo turno di votazione dichiara eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo.</p> <p>4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.</p> <p>5. La commissione centrale elettorale provvede alle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro due giorni dalla ricezione delle schede.</p> <p>6. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma».</p>	<p>c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere c) hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.</p> <p>3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:</p> <p>a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi comma 2, lettera c), per il numero dei seggi da assegnare;</p> <p>b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.</p> <p>4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui</p>

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 33.2 (Governo)
<p>applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30.</p>		<p>all'articolo 23, comma 2, lettere d) la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b). Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.</p> <p>5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.</p> <p>6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».</p>

Articolo 34 (*Modifiche in materia di scioglimento del CSM*)

L'**emendamento del Governo 34.3** prevede la soppressione dell'**articolo 34**, che interviene sulla disciplina dello scioglimento del Consiglio superiore, integrando quanto attualmente previsto dall'articolo 31 della legge n. 195 del 1958.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 34.3 (Governo)
	Articolo 34 <i>Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura</i>	
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 31 <i>Scioglimento del Consiglio superiore</i>	1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:	Soppresso <i>[nessuna modifica alla normativa vigente]</i>
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.		
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.		
	«Si applica la disposizione del primo comma anche quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento diviene inferiore a quello previsto dall'articolo 5, primo comma».	Soppresso

Articolo 35

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

L'**articolo 35** interviene apportando alcune modifiche all'articolo 39 della legge n. 195, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio.

Al riguardo, l'**emendamento 35.3** specifica che:

- il suddetto magistrato è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito del medesimo collegio lo segue per numero di voti;
 - nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto nella quota proporzionale lo sostituisce il magistrato non eletto che lo segue per numero di voti nel medesimo gruppo;
 - nel caso in cui cessi dalla carica il miglior terzo eletto tra i magistrati requirenti lo sostituisce l'ulteriore miglior terzo che lo seguiva
- Esaurite le possibilità di subentro vengono indette elezioni suppletive.

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 35.3 (Governo)
	Articolo 35 <i>Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati</i>	
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 39 <i>Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati</i>	1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.	1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo. Le stesse	1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma

Normativa vigente	A.C. 2681	Emendamento 35.3 (Governo)
	<p>regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».</p>	<p>4, terzo periodo, fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.»</p>

Articolo 36
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del CSM)

Gli emendamenti del Governo non intervengono **sull'articolo 36**, il quale apporta alcune modifiche all'articolo 40, comma quarto, della legge 195/1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Normativa vigente	A.C. 2681	
	Articolo 36 <i>Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura</i>	
L. n. 195 del 1958 Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Art. 40 <i>Assegni e indennità ai componenti del Consiglio</i>		
Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.		
Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.		
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscono di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di	1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>

Normativa vigente	A.C. 2681	
cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.		
<p>Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità.</p>	<p>«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».</p>	

Articolo 37
(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati del CSM)

Gli emendamenti del Governo non intervengono **sull'articolo 37**, il quale novella la disciplina del **ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del CSM alla cessazione dell'incarico**, ripristinando, in forma più aggravata, alcune restrizioni che erano state eliminate dalla legge di bilancio del 2018.

Normativa vigente	A.C. 2681	
	Articolo 37 <i>Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura</i>	
D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie TITOLO I - Disposizioni di attuazione e di coordinamento Capo II - Posizione giuridica dei componenti del Consiglio. Articolo 30 <i>Collocamento fuori ruolo</i>		
I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.		
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati	1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore	1. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 2681	
nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.	della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».	
	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 38

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM)

L'articolo 38 autorizza il Governo a dare attuazione ed a coordinare la nuova disciplina del sistema elettorale e, più in generale della costituzione e del funzionamento del CSM, con l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

L'emendamento 38.1 propone la sostituzione integrale dell'articolo, introducendo altresì alcune disposizioni transitorie per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Infine si specifica che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (di cui al DPR 16 settembre 1958, n. 916) fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina elettorale.

A.C. 2681	Emendamento 38.1 (Governo)
<p>Articolo 38</p> <p><i>Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura</i></p>	<p>Articolo 38</p> <p><i>Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura</i></p>
<p>1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo, eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.</p>	<p>2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo</p>

A.C. 2681	Emendamento 38.1 (Governo)
	<p>1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.</p>
	<p>3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.».</p>

CAPO V
Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare

Il **Capo V**, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 39, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, nonché il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati.

Articolo 39
(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

Gli emendamenti del Governo non intervengono sull'**articolo 39** che attribuisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la disciplina **dell'ordinamento giudiziario militare** con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, dettando criteri e principi direttivi al riguardo.

A.C. 2681	
Articolo 39	
<i>Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento</i>	
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le	<i>Identico.</i>

A.C. 2681	
<p>previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 della presente legge, in quanto compatibili.</p>	
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili; b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli; c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale; d) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili anche con l'esigenza di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 41; e) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari. 	<p><i>Identico.</i></p>

A.C. 2681	
<p>3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento</p>	<p><i>Identico.</i></p>

A.C. 2681	
<p>giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.</p>	

CAPO VI
Disposizioni finanziarie e finali

Il **Capo VI** contiene, rispettivamente all'art. 40 e all'art. 41, le disposizioni finali e finanziarie, sulle quali non intervengono gli emendamenti del Governo.

Articolo 40
(Disposizioni finali)

A.C. 2681	
<p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge, il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, trova in ogni caso applicazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 41
(Disposizioni finanziarie)

A.C. 2681	
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	<i>Identico.</i>
2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.	<i>Identico.</i>